

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 31
DEL 30 LUGLIO 2025

31

25_31_1_DDS_SAN VET_37004_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 16 luglio 2025, n. 37004

Decreto 3024/SPS/2021 Macellazione a domicilio di ungulati domestici per consumo domestico privato. Aggiornamento della disciplina del consumo domestico privato di carni di suino e di alimenti di origine animale da queste derivati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 853/2004 e dell'art. 16 del DLgs. 27/2021 e del DLgs. 134/2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI i Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il “pacchetto igiene”, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

RICHIAMATO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 5”, in materia di sanità animale;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria n. 3024/SPS dd.18 novembre 2021 recante le linee guida per la macellazione a domicilio di ungulati domestici per consumo domestico privato, in Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la nota prot. 0360345/P/GEN del 15.05.2025 del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria recante aggiornamento della disciplina del consumo domestico privato di carni di suino e di alimenti di origine animale da queste derivati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE/853/2004 e dell'art.16 del d.lgs. 27/2021;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 3/2025 del 14.07.2025 del Commissario Straordinario per la peste suina africana;

TENUTO CONTO dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia con gli ultimi focolai nel domestico nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna richiede la rimodulazione della strategia di contrasto alla diffusione della PSA sul territorio nazionale coerentemente con le azioni contenute nella “Road map” concordata con la Commissione Europea;

RITENUTO, al fine di salvaguardare il patrimonio zootecnico della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto dell'intervenuto decreto legislativo 134/2022 che disciplina il sistema di identificazione e registrazione degli operatori, di dover rivalutare la disciplina della macellazione a domicilio di suini per consumo domestico privato, rispettando contestualmente la tradizione e la consuetudine radicata nelle

aree rurali della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004 n° 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale degli Enti regionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti Regionali" che approva in particolare le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, come da ultima modifica di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 860/2025 d.d. 27.06.2025;

DECRETA

1. Con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Allegato A del proprio Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria n. 3024/SPS dd.18 novembre 2021, sono approvate le modifiche di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trieste, 16 luglio 2025

PALEI

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
unità operativa specialistica (uos) di bilancio e coordinamento strategico	salute@certregione.fvg.it prevenzione.salute@regione.fvg.it tel +39 0432 805 629
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	I- 33100 Udine, via Pozzuolo 330

ALLEGATO A

**MACELLAZIONE A DOMICILIO DI UNGULATI DOMESTICI PER
CONSUMO DOMESTICO PRIVATO**

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DI CARNI DI SUINO E DI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DA QUESTE DERIVATI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO CE
853/2004 E DELL'ART.16 DEL D.LGS. 27/2021 E DEL DLGS 134/2022**

MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI

La macellazione per consumo domestico privato rappresenta una pratica ampiamente sperimentata e di consuetudine radicata nelle aree rurali della regione, che per lo più si svolge nel periodo autunno-inverno per la preparazione di insaccati tradizionali da stagionare e di carni da consumare cotte, da destinare esclusivamente al consumo privato familiare.

Ai fini di garantire la sicurezza alimentare, di tutelare la salute del consumatore ed assicurare la lealtà degli scambi commerciali, l'immissione sul mercato di carni suine e prodotti da queste derivati può avvenire unicamente da stabilimenti conformi ai requisiti della normativa alimentare, determinati *in primis* dal regolamento CE 852/2004 sull'igiene degli alimenti e, più specificamente, dal regolamento CE 853/2004 relativo agli alimenti di origine animale.

Coerentemente con le finalità appena richiamate, il d.lgs. 193/2007, all'art. 6 rubricato "Sanzioni", stabilisce che *"Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere"*.

I limiti di applicabilità del regolamento CE 853/2004 sono quelli dell'art.1, punto 3, con il quale il legislatore comunitario ha stabilito che:

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione primaria per uso domestico privato;*
- b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;*

Quest'ultima disposizione sancisce (a) una finalità, il consumo domestico privato e (b) una condizione operativa, la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti; ovviamente i regolamenti citati non sono applicabili alla condizione operativa (non certo al consumo), in quanto riferita all'ambiente domestico.

Non essendo applicati i regolamenti che, come ricordato sopra, garantiscono sicurezza alimentare e tutela della salute e del commercio leale, gli alimenti che provengono dall'ambiente domestico sono incompatibili con la commercializzazione.

Tuttavia, il legislatore nazionale ha precisato i contenuti del sopra riportato art. 1, punto 3, del regolamento CE 853/2004, formulando i principi cardine della macellazione per autoconsumo al di fuori di un impianto riconosciuto (macello) con l'art. 16 del decreto legislativo n. 27/2021, rubricato "Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato" il quale stabilisce quanto segue.

Le Regioni possono disciplinare la pratica della macellazione per autoconsumo, al fine di mantenere le proprie consuetudini e tradizioni, al di fuori degli stabilimenti riconosciuti e registrati, nel rispetto del benessere animale, vietando la commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione per autoconsumo e predisponendo delle procedure per prevenire le zoonosi.

I Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie sono tenuti ad effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.

Infine i privati che intendono macellare o far macellare gli animali devono comunicare all'autorità competente locale il luogo e la data della macellazione.

L'"*autoconsumo*" citato nell'art. 16 del d.lgs. 27/21, è lemma cui attribuire un senso addizionale (quindi non sinonimico) rispetto a "*consumo*", perché il prefisso "*auto*" comporta una attività di produzione primaria. Con *autoconsumo* si intende infatti in senso generale l'utilizzazione da parte del produttore di ciò che produce, per il proprio consumo familiare. Nello specifico dell'istituto che ci occupa, la *produzione* consiste nell'allevamento e nella detenzione del suino.

In ordine alle disposizioni sopra richiamate, si configurano in Friuli Venezia Giulia le seguenti modalità in materia di macellazione, al di fuori del macello, per consumo domestico privato.

A_Macellazione di suini da allevamento familiare

La macellazione di suini provenienti da un *allevamento familiare* è attività che comprende entrambe le fattispecie delle lettere a) e b) del regolamento CE 853/2004, art.1, punto 3, cioè sia la produzione primaria (lettera a, l'allevamento dell'animale) sia la successiva preparazione, manipolazione e conservazione domestica (lettera b) degli alimenti (carni, preparazioni o prodotti a base di carne), ed è finalizzata al consumo domestico privato, cioè all'autoconsumo.

Con *allevamento familiare* ai sensi del d.lgs. 134/2022, art.2, punto 1, lettera f) e relativo manuale operativo si intende l'allevamento condotto dal proprietario degli animali, al massimo di quattro capi suini, al fine esclusivo dell'autoconsumo, senza alcuna attività commerciale.

La macellazione domestica per consumo domestico privato è dunque un'attività effettuata da un privato, cioè un soggetto che non può essere considerato un operatore del settore alimentare, e non rientra come si è detto nel campo di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.

Per consumo domestico si intende il consumo effettuato dal proprietario dell'animale all'interno del nucleo familiare, senza che vi sia commercializzazione delle carni e dei prodotti.

Il divieto di commercializzazione informa anche la regola, prevista nel manuale operativo del d.lgs. 134/2022 secondo la quale un *allevamento familiare* non può coesistere con un allevamento ordinario (appunto, commerciale) nell'ambito dello stesso stabilimento¹.

La macellazione di suini da allevamento familiare può avvenire presso (1) un macello riconosciuto oppure (2) in luogo diverso dal macello (residenza effettiva o altro luogo nella disponibilità del proprietario dell'animale), assicurando le relative registrazioni nella Banca Dati nazionale con riferimento al codice aziendale.

Con questa modalità di possono macellare al massimo n. 4 suini all'anno (1° gennaio-31 dicembre).

B_Macellazione di un suino proveniente da allevamento ordinario (commerciale) da parte del privato

Alla fattispecie di cui al punto A è equiparata la macellazione di un unico capo suino acquistato dal privato cittadino, che non è titolare di allevamento familiare, da un allevamento ordinario (commerciale) nelle 24 ore precedenti la macellazione effettuata in luogo diverso dal macello, corrispondente alla residenza effettiva o ad un altro luogo nella disponibilità del proprietario dell'animale, il quale non può essere considerato un operatore del settore alimentare. Devono essere assicurate le relative registrazioni nella Banca Dati nazionale con riferimento al codice fiscale del proprietario.

Con questa modalità si può macellare al massimo n. 1 suino all'anno (1° gennaio-31 dicembre).

La macellazione dei suini per consumo domestico familiare può essere effettuata nell'arco dell'intero anno solare con le seguenti specifiche:

nei limiti della campagna di macellazione codificata (15 ottobre -15 marzo)

I privati che intendono effettuare la macellazione a domicilio, per il consumo diretto del nucleo familiare di appartenenza, devono presentare al Servizio veterinario competente per il territorio in cui si trova il luogo di macellazione la notifica di inizio attività (NOTIFICA).

L'efficacia della NOTIFICA prevista per la macellazione a domicilio è subordinata all'osservanza, da parte dell'interessato, delle seguenti condizioni vincolanti:

¹ Ai sensi del regolamento UE 429/2016, art. 4, punto 27, con "*stabilimento*" deve intendersi i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente.

- la presentazione con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio della macellazione;
- la compilazione dell'apposito modulo per la presentazione della NOTIFICA in ogni sua parte senza omettere le informazioni necessarie per i successivi adempimenti sanitari (come il nominativo dell'eventuale norcino incaricato).

Nel caso in cui la macellazione ricada nell'ambito del piano sanitario annuale dell'infestazione da *Trichinella spp*, la vigilanza del Servizio Veterinario e l'esame trichinoscopico dei campioni selezionati sarà effettuato a titolo gratuito, trattandosi di monitoraggio non nell'interesse di terzi richiedenti.

Al di fuori dei limiti della campagna di macellazione codificata (16 marzo - 14 ottobre)

I privati che intendono effettuare la macellazione a domicilio, per il consumo diretto del nucleo familiare di appartenenza, sono tenuti:

- alla presentazione della DIA al Servizio veterinario competente per il territorio con almeno 3 giorni di anticipo;
- all'effettuazione sui suini della visita ante morte e post mortem da parte del Veterinario Ufficiale, con prelievo del campione per l'esame trichinoscopico sistematico;
- al pagamento dei diritti sanitari previsti dal tariffario regionale ovvero a far data dal 01.01.2022 secondo il disposto di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117"

Banca dati nazionale

La Decisione 2018/1669/CE stabilisce che deve essere garantita la tracciabilità delle movimentazioni anche di singoli suini e abroga la deroga relativa all'obbligo di registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica delle aziende che detengono un solo suino destinato all'uso o al consumo personale.

Pertanto gli allevamenti che detengono e allevano, anche per brevi periodi di tempo, un solo suino rientrano nella definizione dell'orientamento produttivo "familiare" e devono rispettare gli obblighi relativi previsti dalla normativa del settore, tra cui l'assegnazione di un numero di codice aziendale e la relativa registrazione in BDN, la tenuta e l'aggiornamento del registro aziendale di carico e scarico e la registrazione della consistenza in BDN rilevata al 31 marzo di ogni anno.

Anche la movimentazione da allevamenti da ingrasso di un capo per la macellazione domiciliare per autoconsumo, dove la detenzione dell'animale avviene solo per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione (entro 24 ore dall'arrivo), deve essere registrata in BDN con il modello 4 elettronico.

Vigilanza e Controlli

L'Autorità Competente verifica l'osservanza delle condizioni vincolanti previste per la macellazione a domicilio, dichiarando l'inefficacia delle NOTIFICHE che non dovessero risultare a queste conformi.

Il regolamento UE 625/17, all'art. 9, punto 2, dispone che *"Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni"*.

Su questa base i servizi veterinari delle aziende del Friuli Venezia Giulia eseguono nell'ambito delle competenze definite all'art. 2, punto 1, del d.lgs. 27/2021 controlli a campione sull'osservanza delle modalità di macellazione e sui limiti previsti, sul divieto di commercializzazione di carni e prodotti, sulla tracciabilità degli animali anche al macello e le relative registrazioni nella BDN, e sugli obiettivi ex art. 16, punto 1, lettera d)² del d.lgs. 27/2021.

Se del caso può essere chiesta, laddove possibile, la cooperazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Udine e dell'Autorità ex art. 2(3) del predetto decreto legislativo relativamente alla vigilanza sulla lealtà degli scambi commerciali.

² d) possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.